



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 192 DEL 16.06.2022**

## **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

**Oggetto: sentenza TAR Abruzzo sez. L'Aquila n. 496/2022 nella cause civile R.G. 800/2019 Giuliani – Impegno e liquidazione spese legali**

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2022, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto fino al 31.12.2022;

**Vista** la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 496/2022 pubblicata il 4.04.2022, nella causa civile di appello iscritta al n. 800/2019 promossa da Giuliani Augusta ed altri contro l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e il Comune dell'Aquila, con la quale gli appellati sono stati condannati in solido a rimborsare agli attori le spese dei due gradi, che dichiara compensate per la restante metà, nella misura del 50% e le liquida complessivamente in € 4.850,00 per il primo grado ed in € 3.777,00 per il secondo grado, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali (prot. 2634 del 6/04/2022);

**Vista** la nota acquisite agli atti con prot. USRA n. 3633 del 16.05.2022 dell'Avv. Maurizio

Rencricca, legale dei ricorrenti, di trasmissione della documentazione necessaria al rimborso delle spese in parola per un importo complessivo di € 7.383,92 (settemilatrecentottantatre/92), contenente tra l'altro la delega dei ricorrenti alla liquidazione delle spese legali direttamente al rappresentante legale;

**Tenuto conto** che con nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita agli atti con prot. USRA n. 11357 dell'11.08.2016, si comunica che non si fa luogo all'espressione del visto di congruità nel caso in cui la richiesta di spese legali sia "*circoscritta agli importi desumibili dalla sentenza e comunque ritraibili dall'automatica applicazione della normativa vigente in materia di accessori*";

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla liquidazione a favore dell'Avv. Maurizio Rencricca della somma complessiva di € 7.383,92 (settemilatrecentottantatre/92) a titolo di rimborso delle spese di lite relative alla sentenza n. 496/2022;

**Tenuto conto** che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Decreto n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, Capo II, art. 1, comma 1 del 14.03.2013, alla voce "contenziosi e sopravvenienze passive" e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

### **DETERMINA**

1. di impegnare e liquidare a favore dell'Avv. Maurizio Rencricca la somma complessiva di € 7.383,92 (settemilatrecentottantatre/92) a titolo di rimborso delle spese di lite relative alla sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 496/2022;
2. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Decreto n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, Capo II, art. 1, comma 1 del 14.03.2013, alla voce "contenziosi e sopravvenienze passive" e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 16 giugno 2022

**Il titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dell'Aquila**  
*Ing. Salvatore Giuseppe Quilio Provenzano*

